



COMUNE DI BONO  
C.A.P. 07011 Provincia di Sassari

E-mail [combono@tiscalinet.it](mailto:combono@tiscalinet.it)

Tel. 079/7916900 Fax 079-790116 P.IVA 00197030901

Prot. N. 5390 del 26.05.2021

ORDINANZA SINDACALE N° 27/21

**Oggetto: ordinanza antincendio 2021: campagna prevenzione incendi, tutela ed igiene dell'abitato e pulizia fondi incolti.**

## IL SINDACO

**PREMESSO CHE**, Con la Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/7 DEL 23.04.2021, sono state approvate le Prescrizioni 2020-2022, parte integrante del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva, per il periodo di elevato rischio, contro gli incendi boschivi. Che Rispetto alle prescrizioni per l'anno 2020, l'Assessore propone una revisione delle seguenti parti: - art. 7 per chiarire che è consentita, a livello sperimentale, anche durante il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, la pianificazione di interventi di gestione di biomasse di combustibile con la tecnica del fuoco prescritto; - art. 8 per portare a 15 ettari il limite oltre il quale i soggetti interessati devono presentare istanze di intervento per il tramite dei comuni competenti per territorio; - art. 9 per integrare le modalità di rilascio delle autorizzazioni per gli abbruciamenti; - artt. 21 e 23 per l'aggiornamento di alcuni riferimenti normativi; - allegato B di integrazione del "fac-simile di richiesta di autorizzazione per manifestazione pirotecnica"; - allegato C di integrazione del "fac-simile di richiesta di autorizzazione di abbruciamento".

**RILEVATA** La presenza (sia nel centro abitato che fuori) di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie in genere e siepi non sagomate che fuoriescono dalle proprietà private nei terreni incolti o boscati, nei giardini, lungo i tracciati delle strade vicinali ricadenti nel territorio del Comune di Bono;

**CONSIDERATO CHE**, con l'arrivo della stagione estiva, tali situazioni configurano un grave pericolo di rischio incendi, con possibili danni ambientali a persone ed animali; e che le stesse possono causare gravi problemi di ordine sanitario per l'incolumità privata e pubblica poiché favoriscono il proliferare di insetti nocivi quali, mosche, zanzare, zecche e altri insetti in genere;

**RAVVISATA** la necessità di intervenire immediatamente con apposito provvedimento urgente e necessario a tutela della salute e dell'incolumità privata, pubblica ed ambientale.

### VISTI

- la legge n. 353 del 21/11/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;
- l'art. 21 ter della legge 241/90;
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'art. 7-bis in tema di sanzioni amministrative e gli articoli 50 comma 5, e 54 comma 2 relativi alle competenze del Sindaco;
- l'art. 255 del D.lgs.vo 152/06 "Norme in materia Ambientale"
- il Capo III del D.lgs.vo n° 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;
- gli artt. 449 e 650 del codice penale;
- la legge 689 del 1981 e s.m.i.;
- il Testo unico delle leggi sanitarie;

**RICHIAMATE** le "Prescrizioni Regionali antincendio" e gli allegati di cui in premessa, che recita: entro il 1 giugno, i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti

a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, dettanti, altresì (art. 4) le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innescò di combustione nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

## **ORDINA**

**Ai proprietari dei terreni ubicati lungo i tracciati delle strade comunali**, vicinali ed interpoderali ad uso pubblico di ripulire, **ENTRO il 15 GIUGNO**, per una FASCIA DI ALMENO TRE METRI (limitrofa alle strade su indicate), i suddetti terreni da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi. Di provvedere a pulire eventuali siepi e potare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade restringendo e sporcando le carreggiate. Di smaltire qualsiasi tipo di rifiuto che sia presente nelle aree medesime nel rispetto delle normative vigenti in materia;

**Ai proprietari delle strade vicinali ed interpoderali ad uso pubblico** di provvedere entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo le aree di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo dettato dalle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delib.G.R. n. 22/3 in data 23 aprile 2020;

**Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali**, di provvedere entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo dettato dalle "Prescrizioni Regionali antincendio" allegate alla Delib. Della G.R. n. 22/3 in data 23 aprile 2020;

## **AVVERTE**

le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente **entro il 15 Giugno 2020** e che, in caso di mancato rispetto di quanto stabilito con la presente ordinanza, il Comune potrà direttamente provvedere con addebito dei relativi costi ai proprietari e ai conduttori inadempienti;

## **INFORMA**

Che i trasgressori saranno comunque puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 25 della Deliberazione Regionale (la quale rinvia all'art. 10 della Legge 353/2000) che va da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 10.329,00 e dall'art. 7-bis comma 1 bis del D.lgs. n. 267/2000, che estende l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 oltre alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, anche alle violazioni delle Ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, fatte salve le altre sanzioni amministrative e/o penali;

Che la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line;

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Sardegna entro il termine di 60 giorni o in alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **DEMANDA**

1) alla Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza;

2) L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale;

3) agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa, anche nel sito internet del Comune di Bono, nei luoghi maggiormente frequentati;

### **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza sia depositata presso la segreteria per la conservazione in archivio.

Dalla Sede Comunale, li 26 /05/2021



Il Sindaco

Elio Mulas

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elio Mulas', written in a cursive style.